

RIGO	DENOMINAZIONE	CONTENUTO
RT31	<i>Totale dei corrispettivi</i>	indicare il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate
RT32	<i>Totale dei costi o dei valori di acquisto</i>	<p>La colonna 1 (“costo rideterminato”) va barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 01/01/2023 (ex art. 1, commi da 133 a 135 della Legge 197/2022 – <a href="#">La rivalutazione delle cripto-attività tra proroga e opportunità - Fiscal Focus - A cura di Antonio Gigliotti (fiscal-focus.it)</a> del 4 ottobre 2023 e <a href="#">I chiarimenti delle Entrate sulla sanatoria delle cripto-attività - Fiscal Focus - A cura di Antonio Gigliotti (fiscal-focus.it)</a> del 15 novembre 2023).</p> <p>Nella colonna 2 va poi indicato l’importo complessivo del costo o del valore di acquisto delle cripto-attività, ovvero del costo rideterminato. Le istruzioni ricordano in proposito che, nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto delle cripto-attività visto in precedenza, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo o del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR (come specificato dall’art. 1, comma 136 della Legge 197/2022)</p>
RT33	<i>Plusvalenze (RT31 – RT32 col.2)</i>	<p>Nella colonna 2 occorre indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT31 e l’importo di rigo RT32, colonna 2, se positiva: tale differenza, come visto, deve essere non inferiore a 2.000 euro.</p> <p>Se il risultato è invece negativo, sempre per un importo superiore a 2.000 euro, l’importo deve essere riportato nella colonna 1 (“ovvero Minusvalenze”) e la colonna 2 non va compilata.</p> <p>Dal momento che le (eventuali) minusvalenze di cui al precedente rigo, come anticipato, vengono riportate in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi – ma non oltre il quarto – le stesse andranno poi vanno indicate nel rigo RT94, colonna 5 (delle dichiarazioni relative ai successivi periodi d’imposta).</p> <p>Tali minusvalenze non possono comunque essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle altre sezioni dello stesso quadro RT</p>
RT34	<i>Eccedenza minusvalenze anni precedenti</i>	Come già visto, nel presente rigo vanno indicate le minusvalenze degli anni precedenti da portare in compensazione con le plusvalenze indicate della sezione in esame
RT35	<i>Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari</i>	<p>Nella colonna 2 (“di cui anni precedenti”) devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti, ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).</p> <p>La somma degli importi di cui ai righe RT34 e RT35, colonna 2 non può comunque essere superiore all’importo di cui al rigo RT33, colonna 2</p>
RT36	<i>Differenze (RT33 col. 2 – RT34 – RT35 col. 2)</i>	Va indicato il risultato della seguente operazione: RT33, col. 2 – RT34 – RT35, col. 2
RT37	<i>Imposta sostitutiva (26% dell’importo di rigo RT36)</i>	Indicare l’imposta sostitutiva, pari al 26% dell’importo del precedente rigo RT36

<b>RT38</b>	<i>Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata</i>	Indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT37
<b>RT39</b>	<i>IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA</i>	Indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:  RT37 – RT38